

DOMENICO SICILIANO, Dr. jur. (Frankfurt am Main), è professore associato di filosofia del diritto presso l'Università degli studi di Firenze, dove insegna teoria del diritto e argomentazione giuridica e didattica del diritto. Ha lavorato come *Wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss* e come *Wissenschaftlicher Mitarbeiter* presso lo *Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie* della J. W. Goethe Universität Frankfurt a. M. Le sue principali pubblicazioni sono: *Das Leben des fliehenden Diebes: Ein strafrechtliches Politikum* (Frankfurt am Main, prima ed. 2003, seconda ed. ampliata e integrata 2013); *“Defensive Aufklärung”. Lo Streit tra filosofia, politica e giurisprudenza nel Geheimer Artikel zum ewigen Frieden di Immanuel Kant* (Firenze 2018). Ha tradotto in italiano e curato il libro di Winfried Hassemer *Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale*. Bologna 2012.

“La questione è tutta qui: di fronte alla nuova concezione di uno Stato, consapevole della sua autorità e della forza, alla quale concezione noi abbiamo fatto omaggio, come si può conciliare l'inopinata abdicazione dei suoi più gelosi poteri al cittadino, sino al punto da concedere libero corso all'esercizio della difesa privata per ogni e qualsiasi diritto? Di fronte alla necessità è mestieri inchinarsi; ma questa sia intesa entro la limitata cerchia della difesa personale, oltre la quale si va verso l'anarchia”

(Corte di Cassazione, Relazione del 1928 sul Progetto preliminare di un nuovo codice penale (1927)).

ISBN 979-12-5965-263-8



9 791259 652638

€ 20,00



18


D. Siciliano DELLA VIOLENZA NEL DIRITTO PENALE FASCISTA

Unità del sapere giuridico

Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

Collana diretta da

Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati



Il libro intende dimostrare che importanti condizioni di possibilità del recente processo di trasformazione della legittima difesa, culminato con la riforma del 2019, vanno individuate a partire dalla seconda metà del secolo XIX, con la messa in crisi del modello di diritto penale liberale da parte della Scuola Positiva, sempre più tesa a difendere la società dai “criminali” e dai “delinquenti”. Tale processo di inasprimento del diritto penale accelera all'inizio del secolo XX per poi sfociare, dopo i massacri della Prima guerra mondiale, nel diritto penale fascista, che in nome di logiche di “sacrificio” capovolge l'assunto liberale della priorità dell'individuo rispetto allo Stato e alla società.

Domenico Siciliano

Della violenza nel diritto penale fascista

Il caso della legittima difesa a tutela del patrimonio

CACUCCI  EDITORE
BARI

Umberto Boccioni, *Rissa in galleria* (1910)
Olio su tela, 76x64 cm
Pinaacoteca di Brera, Milano

ISBN 979-12-5965-263-8



9 791259 652638

€ 20,00



D. Siciliano DELLA VIOLENZA NEL DIRITTO PENALE FASCISTA

18

Unità del sapere giuridico
Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

Collana diretta da
Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati

Domenico Siciliano

Della violenza
nel diritto penale fascista
Il caso della legittima difesa a tutela del patrimonio

CACUCCI  EDITORE
BARI

Unità del sapere giuridico
Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

Collana diretta da
Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati

Comitato scientifico

Paolo Ferrua, Angiola Filipponio, Cristina Hermida del Llano, Heribert Franz Köck, Oliviero Mazza, Mariano Menna, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Luigi Pannarale, Otto Pfersmann, Aldo Regina, Herbert Schambeck, Giorgio Spangher, Gunther Teubner, Nicola Triggiani, Daniela Vigoni, Wojciech Żelaniec.

Comitato di redazione

Filippo Bottalico, Marilena Colamussi, Enzo Dell'Andro, Lucia Iandolo Pisanelli, Piero Marra, Maria Antonella Pasculli, Porzia Teresa Persio, Guglielmo Siniscalchi, Maurizio Sozio.

I volumi inseriti nella collana, ritenuti preliminarmente ammissibili dai Direttori con l'ausilio del Comitato Scientifico, sono sottoposti alla revisione tra pari [*peer review*] secondo i regolamenti attualmente vigenti per le pubblicazioni scientifiche.

Questo volume è stato stampato con un contributo del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze

Domenico Siciliano

Della violenza nel diritto penale fascista

Il caso della legittima difesa a tutela del patrimonio

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2023 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Premessa 11

Introduzione 19

La ‘roba’ e la vita

1. Il Codice penale toscano 21
2. Il codice sardo del 1859 25
3. La disciplina nell’Italia del Sud 26
4. La scienza penalistica dominante (Carmignani, Nicolini, Carrara) 29

Il codice Zanardelli

1. La disciplina codicistica 61
2. Le teoriche della legittima difesa 63
3. La crisi del concetto di legittima difesa come moderamen 67
 - 3.1. L’importanza di essere onesto (Fioretti) 67
 - 3.2. Una risposta a Fioretti in difesa della concezione di Carrara (Leto) 87
 - 3.3. Dell’impossibilità di distinguere un provocatore da un aggressore (Impallomeni) 92
 - 3.4. La difesa legittima tra difesa impunita e questione sociale (Zerboglio) 94

3.5.	La Cassazione e gli <i>offendicula</i> ovvero: il contributo della tecnica	100
3.6.	Il lavoro nobilita la proprietà (Stoppato)	102
3.7.	Manzini: tra la liceità degli <i>offendicula</i> e la «feroce avarizia» della proprietà	103
3.8.	Il «diritto subiettivo di autodifesa» (Battaglini)	108

L'attacco contro la «delinquenza e la malavita» e la legittima difesa

1.	La legittima difesa dalla «malavita» ovvero dalla «gente abietta» (Manzini)	111
2.	La lotta alla delinquenza per mezzo della legittima difesa (Battaglini)	125

L'offensiva antidemocratica dello stato fascista

1.	Il progetto Rocco del 1927: il diritto a uccidere in legittima difesa	131
2.	Irritazioni e resistenze	144
2.1.	Magistratura, università e ordini professionali	144
2.2.	Lo scontro in Commissione ministeriale	155
2.3.	<i>Excursus</i> : «Un manipolo di scrittori» ovvero: la «Rivista italiana di diritto penale» all'opera	164
2.4.	«Un colpo al cerchio e uno alla botte». La Commissione parlamentare	174
2.5.	L'epilogo	180
3.	Conclusioni	182

Premessa

Siano permesse alcune parole sul contesto in cui è sorto questo libro. Nell'ormai lontano giugno 2004 intervenni alla presentazione presso l'Università di Teramo di una mia monografia sulla legittima difesa a tutela della proprietà nel diritto penale tedesco¹. Il contesto italiano e teramano evocava tutta una serie di domande nuove rispetto a quelle che potevano sorgere a Berlino o a Francoforte, anche solo un anno prima, per il risalto che venivano ad assumere i profili concernenti la tematizzazione e valorizzazione della tradizione illuminista italiana, per la cui formazione una componente decisiva è costituita dal pensiero di Cesare Beccaria. Tale tradizione era stata prima recepita in Germania attorno al 1780, e successivamente per l'influsso di von Globig e Huster, von Soden e Wieland si era fatta valere nella fase di gestazione dello *Allgemeines Gesetzbuch* ed era infine stata sconfitta e resa minoritaria con la "battuta d'arresto" rappresentata prima dall'*Allgemeines Landrecht* del 1794 e poi con l'ascesa della dogmatica giuridica penalistica tedesca della legittima difesa ai primi del 1800 (Klein, Grattenauer, Feuerbach), che aveva prontamente preso le parti di Kant e di Fichte contro Beccaria.

Proprio tale tradizione illuminista, che dal punto di vista valoriale posizionava il diritto alla proprietà a un livello inferiore rispetto ai "diritti"/"beni" della vita e dell'incolumità fisica², e

¹ Presentazione del libro *Das Leben des fliehenden Diebes: Ein strafrechtliches Politikum*, Frankfurt am Main, 2003 (presentazione del Prof. Fausto Giunta) al III seminario giovani studiosi – Discussione di opere prime – organizzato dal Dipartimento di teoria dei Sistemi e delle Organizzazioni e dal Dipartimento di scienze giuridiche nella Società e nella storia dell'Università di Teramo. Nel 2013 è seguita una seconda edizione, aggiornata e ampliata.

² Vedi paradigmaticamente Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, in *Edizione Nazionale delle Opere di C. Beccaria*, (diretta da Luigi Firpo),

che quindi faceva valere con forza il diritto del ladro in fuga con la refurtiva a non essere ucciso, stava per essere messa in discussione nell'ordinamento giuridico italiano. Mentre la Germania Federale aveva visto lentamente ma progressivamente entrare in crisi il diritto alla legittima difesa mortale di cui al § 32 StGB³ in forza della sempre maggiore incisività delle “Sozialethische Einschränkungen”, delle “limitazioni etico-sociali” che la dottrina e la giurisprudenza erano andate a costruire⁴, l'ordinamento giuridico italiano, che nel dopoguerra aveva cercato di ricollegarsi alla nobile “tradizione” di Beccaria e Carrara, e quindi aveva tentato di “disinnescare” la disciplina “affilata” della legittima difesa del codice penale fascista del 1930, introducendo sempre più “dolcezza” e “riguardo” nei confronti dell'aggressore, vedeva indebolirsi quella tradizione proprio con riguardo al tema cruciale della legittima difesa.

Nel 2006, alla luce di un discorso securitario che da tempo – e perlomeno chiaramente dal settembre 2001 – prendeva sempre

Volume I, (a cura di Gianni Francioni), Milano, 1984, p. 75, che definisce il diritto di proprietà «terribile e forse non necessario diritto». Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Das Leben des fliehenden Diebes. Ein strafrechtliches Politikum*, 2., überarbeitete und ergänzte Auflage, Frankfurt am Main, 2013, pp. 334 ss.; cfr. anche pp. 341 s., p. 342; cfr. H. E. von Globig/J. G. Huster, *Abhandlung von der Criminalgesetzgebung*, Zürich, 1783 (Reprint Frankfurt am Main, 1969), pp. 41 ss. e sul punto il mio *Das Leben*, 2013, cit., pp. 319 ss., p. 323.

³ Il § 32 StGB recita: «(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden».

«(1) Chi commette un fatto che è imposto dalla legittima difesa non agisce anti-giuridicamente.

(2) La legittima difesa è la difesa necessaria per distogliere da sé o da un altro un'aggressione attuale e anti-giuridica».

Il Codice penale tedesco, introduzione di Hans-Erich Jescheck, (trad. di G. De Simone, L. Foffani, G. Fornasari, M. Sforzi), tr. di Gabriele Fornasari, Padova 1994, p. 53 ss.

⁴ Una di esse era appunto data dal “krasses Mißverhältnis”, dalla *crassa sproporzione* tra il diritto/bene giuridico leso con la difesa (nel caso di specie da me trattato: la vita del ladro in fuga con la refurtiva) e il diritto/bene giuridico minacciato con l'aggressione (nel caso di specie: la proprietà), Cfr. qui esemplarmente T. Lenckner/W. Perron, § 32, in A. Schönke/H. Schröder, *StGB-Kommentar*, 2006, Rn. 50.

più vigore, fu infatti adottata in Italia una riforma della disciplina della legittima difesa dell'art. 52 del codice penale che significativamente ampliò e potenziò il diritto del proprietario aggredito a difendere anche con la violenza mortale i propri beni nel caso in cui l'aggressione ad essi avvenisse nella casa di abitazione, nel domicilio ovvero in «ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Furono così introdotti due ulteriori comma, che recitavano:

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

In tal modo nel caso della difesa nella propria abitazione, nel proprio domicilio ovvero in un luogo in cui “viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”, per esempio: un caffè, un rivenditore di tabacchi o un benzinaio, i poteri di impiegare la forza mortale in legittima difesa furono ampliati a casi nei quali non ci si trovava ancora dinanzi a un'aggressione alla persona, ma eventualmente a una sua forma prodromica, a un “pericolo di aggressione”⁵. Veniva così intaccata

⁵ Cfr. qui in questo senso il mio *Il “pericolo d'aggressione”. La legittima difesa al Senato*, in *Studium Juris*, 9/2005, pp. 1119-1122. Con riguardo alla riforma del 2006 vedi Fausto Giunta, *Nuovi e vecchi orizzonti per la legittima difesa*, in: *Critica del diritto*, 2005, pp. 294 ss., p. 297 ss., Francesco Viganò, *Sulla nuova legittima difesa*, in *Rivista di diritto e diritto processuale penale*, 2006, pp. 189 ss. e Id., *Art. 52*, in Emilio Dolcini/Gian Luigi Gatta (a cura di), *Codice penale commentato*, Tomo I, IV edizione, Milano, 2011, pp. 904 ss., Rn. 74 ss.; cfr. anche Id., *Spunti per un “progetto alternativo” di riforma della legittima difesa*, in Emilio Dolcini/Carlo Enrico Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, II, Milano, 2006, pp. 2001 ss.; Massimo Donini, *Critica dell'antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. Il bilanciamento di interessi dentro e oltre la giustificazione del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 2/2016, pp. 722 ss. Panorama e valutazione complessiva in Giovanni Fiandaca/Enzo Musco, *Diritto penale. Parte generale*, ottava edizione, Bologna, 2019, pp. 306 ss.

e messa in discussione la tradizionale e “classica” teoria della legittima difesa che si era imposta lentamente, ma con sempre più forza nell’Italia repubblicana del secondo dopoguerra, le cui basi e i cui principi fondamentali, che erano “dolcezza delle pene” ovvero *riguardo* e *proporzionalità*, erano state da me valorizzate nella discussione tedesca.

Già a questo punto si poneva la questione della genealogia della disciplina della legittima difesa che era appena divenuta oggetto di conflitto, la disciplina dell’art. 52 del codice penale del 1930. La questione fondamentale era allora quella, di ascendenza kantiana e foucaultiana, di andarne a ricostruire le condizioni di possibilità. In questo contesto nacque un lungo contributo⁶ sulla “genealogia della legittima difesa” che aveva come oggetto la *Verwandlung*, la *trasformazione*, (anche nel senso di Franz Kafka!) della concezione della legittima difesa a tutela della proprietà di autori “classici” come Carrara nella disciplina del Codice Rocco, maggiormente sensibile alle esigenze dei proprietari aggrediti.

La novella della legittima difesa del 2006 si dimostrò ben presto un passaggio provvisorio. Nel 2019 seguì un ulteriore ampliamento del diritto alla legittima difesa nel caso di aggressioni nella casa di abitazione ovvero nel domicilio. La nuova disciplina della Legge nr. 36 del 26 aprile 2019 introdusse da un lato con una corrispondente modifica del terzo comma dell’art. 52 cp. un ulteriore quarto comma, con l’intento di costruire una sorta di “presunzione” di non punibilità per colui (o colei) che si difende contro un’incipiente irruzione, presunzione che la lettera della disposizione, con il ricorso all’avverbio “sempre”, sembrerebbe qualificare come “assoluta”, “de iure”:

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia

⁶ Domenico Siciliano, *Per una genealogia della legittima difesa: Da Carrara ai Rocco*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Vol. 35/2006, pp. 723-847; cfr. da ultimo Id., «*Al privato onesto un’arma legittima*». *Per una genealogia della legittima difesa tra il moderamen inculpatæ tutelæ e la difesa legittima del diritto penale fascista*, in P. Barucci/P. Bini/L. Conigliello (a cura di), *I mille volti del regime. Opposizione e consenso nella cultura giuridica, economica e politica italiana tra le due guerre*, Firenze, 2020, pp. 39-93.

di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone⁷.

Dall'altro lato, andava a modificare l'art. 55 cp. sull'eccesso colposo, introducendo in esso un secondo comma teso ancora ad ampliare l'ambito della non punibilità dell'agredito, questa volta tanto alla luce delle oggettive condizioni di "minorità" in cui l'agredito si trova a tenere la difesa quanto alla luce delle condizioni "emotive" dell'agredito stesso:

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, prima comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto⁸.

In definitiva: con la riforma del 2006 e con quella del 2019 sono state fatte valere sempre più le ragioni oggettive come soggettive dell'agredito nel suo domicilio, arrivando infine ad ampliare in misura non esente da censure di illegittimità costi-

⁷ Vedi sulla genealogia della disposizione Ennio Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019, pp. 25 ss.; vedi inoltre le osservazioni critiche di Gaetano Insolera, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Quando la difesa è legittima? Il diritto della paura e la paura del diritto*, Milano, 2020, pp. XI ss., XVIII ss. nonché i contributi di Fornasari, Gallo, Gamberini e Magliaro nello stesso volume; vedi anche Roberto Bartoli, *Verso la "legittima offesa"? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa*, in: *DPC, Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2019, pp. 17 ss.; per un'ampia e approfondita analisi della "legittima difesa domiciliare" vedi Domenico Notaro, *La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive*, Torino, 2020, in particolare pp. 156 ss. Sinceramente inquietante è il requisito di fattispecie della "intrusione posta in essere con violenza", che (almeno prima facie), sembra addirittura non escludere la violenza sulle cose, e quindi la mera effrazione. Vedi qui Insolera, *Introduzione*, cit., p. XIX.

⁸ Vedi inoltre Notaro, *La legittima difesa domiciliare*, cit., pp. 292 ss. nonché Francesco Macri, *Effettività e limiti costituzionali della legittima difesa: Dal Far West al Fair Risk*, Torino, 2020, pp. 221 ss. Per una riforma dell'art. 55 del codice penale prima della riforma del 2019 vedi Francesco Cingari, *Per una riforma della disciplina dell'eccesso di legittima difesa*, in *Archivio penale*, 2018-3, pp. 1 ss. Molto istruttive le audizioni di Francesco Palazzo, Gaetano Insolera e Tullio Padovani presso la Commissione Giustizia del Senato il 19.9.2018, consultabili al link http://www.senato.it/3648?procedura_commissione=40.

tuzionale⁹ il diritto dell'agredito nel proprio domicilio a difendere la propria incolumità e i propri beni, nonché l'incolumità e i beni di altri che si trovino con lui nello stesso domicilio. È un vero e proprio tentativo della politica di spingere un "Indikator politischer Grundanschauungen", un "indicatore di concezioni politiche fondamentali" (Friedrich Christian Schroeder) come la legittima difesa verso lo "Stand Your Ground" di matrice statunitense.

Il fine del presente libro è quello di mostrare come la produzione delle condizioni di possibilità di questo processo di trasformazione dell'istituto della legittima difesa, culminato nella riforma del 2019, sia da individuare a partire dalla seconda metà del secolo XIX, con la crisi del modello di diritto penale "liberale" che, ispirandosi a Beccaria, introduceva progressivamente nel diritto penale "riguardo" e attenzione anche nei confronti dei rei e il progressivo affermarsi di modelli che hanno messo in primo piano "il criminale" e "il delinquente", con la connessa "società da difendere", mettendo sempre più in secondo piano, anzi sullo sfondo il problema delle origini sociali del crimine. Insomma: la causa del crimine è il criminale!

Debbo ringraziare di cuore qui molte persone. Innanzitutto Patrizia Giunti, Giovanni Cappellini, Valerio Marotta, Domenico Notaro, Francesco Vertova, Luigi Lombardi Vallauri e Antonio Vallini. Essi hanno letto parti di precedenti versioni del manoscritto e dato importanti consigli e suggerimenti. Federico Bambi mi ha sempre messo a disposizione con gentilezza e cortesia il suo sapere filologico. Desidero ringraziarlo di cuore. Stefano Mannoni mi ha ricordato con la dovuta insistenza l'importanza teorica e politico giuridica del tema, aiutandomi così a superare una certa accidia. Lo ringrazio di cuore. Il Prof. Antonio Incampo ha accettato la pubblicazione del libro nella

⁹ Indicatore di ciò sono già le riserve formulate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo Comunicato del 26 aprile 2019 in sede di promulgazione della Legge 26 aprile 2019 n. 361, consultabile al sito www.quirinale.it/comunicati. Il Presidente della Repubblica osserva: "L'art. 2 della legge, modificando l'art. 55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo allo "stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto": è evidente che la nuova normativa presuppone in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta". Cfr. qui Notaro, *La legittima difesa domiciliare*, cit., p. 304.

Collana barese presso l'Editore Cacucci "Unità del sapere giuridico. Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche", da lui diretta insieme ai Proff. Vito Mormando e Adolfo Scalfati. A lui e ai suoi condirettori va il mio ringraziamento di cuore. Ringrazio inoltre di cuore il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, che ha reso possibile con un contributo la stampa del libro. *Last but not least*, ringrazio pure di cuore Fausto Giunta, Klaus Günther, Christian Joerges, Gunther Teubner, Luigi Lombardi Vallauri e Rudolf Wiethölter per essermi sempre stati vicini in questi non sempre facili anni.

Introduzione

Nel presente libro verrà ricostruita molto selettivamente la disciplina italiana della legittima difesa a tutela del patrimonio dal punto di vista genealogico, evidenziando l'importanza ai fini della comprensione degli attuali sviluppi del diritto penale italiano e della filosofia del diritto ovvero della politica criminale a esso immanenti della cesura rappresentata dal passaggio dalla disciplina del codice Zanardelli a quella del codice Rocco. Mentre il codice Zanardelli escludeva la legittima difesa a tutela dei beni e della proprietà, salvo che con l'aggressione ai beni si verificasse anche un pericolo per la persona, il codice Rocco ampliava la legittima difesa a tutti i beni, prevedendo una facoltà ovvero un diritto generale di difesa in capo all'agredito, fino all'uccisione dell'aggressore, purché sussistesse proporzione tra l'"offesa" e la "difesa". Due sono i passaggi che in particolare vengono messi a fuoco. Il primo è dato dallo spostamento nella dogmatica della legittima difesa dalla concezione di essa come coazione (Carmignani) ovvero come diritto garantito in presenza di una «giusta necessità» (Carrara), fondata ricorrendo alla filosofia del diritto ovvero al diritto naturale, alla concezione di autori (Fioretti), che teorizzano un diritto alla legittima difesa basandosi sul metodo positivista dell'osservazione antropologica nonché la sua utilizzazione da parte della società e dello Stato a fini selettivi per combattere la 'delinquenza'. Il secondo, connesso a questo, è dato dall'imporre come evidente e indiscutibile della categoria della 'delinquenza' o dei 'delinquenti', contrapposta a quella delle 'persone oneste' (Manzini, Battaglini). Tale spostamento si completa con la scienza penalistica fascista (Manzini, Rocco), che teorizza e propone l'ampliamento della legittima difesa senza richiedere la proporzione tra il male minacciato e quello arrecato. La reazione di una parte del mondo giuridico italiano e soprattutto della Magistratura contro la riforma della legittima

difesa proposta dalla penalistica fascista avrà come effetto la riduzione dell'impatto della «Rivoluzione Fascista» sull'istituto della legittima difesa sub specie del Codice Rocco del 1930.